|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: www.figcmarche.it  **e-mail**: cr.marche01@lnd.it  **pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 96 del 11/11/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc182214078)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc182214079)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc182214080)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc182214081)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 1](#_Toc182214082)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 89 – RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2024

Reclamo n. 2/CSAT 2024/2025

DECISIONE N. 4/CSAT 2024-2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 4 novembre 2024 ,

a seguito del reclamo n.2 promosso dalla società A.S.D. ATLETICO AZZURRA COLLI in data 21/10/2024 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 10 (dieci) giornate al calciatore DAVID CAPRIOTTI applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul C.U. n. 29 del 09/10/2024,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- sentito a chiarimenti il direttore di gara;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La società S.S.D. ACADEMY C.F.C. SRL in data 11/10/2024 ha proposto il reclamo n. 2 -CSAT 2024/2025 avverso la sanzione della squalifica per 10 gare comminata al calciatore DAVID CAPRIOTTI dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno con delibera pubblicata sul C.U. n. 29 del 09/10/2024, sostenendo che il tesserato non avrebbe messo in atto un comportamento discriminatorio nei confronti dell’avversario, avendogli rivolto soltanto una espressione ingiuriosa, in reazione ad un comportamento offensivo messo in atto nei suoi confronti.

La Corte ha provveduto a chiedere precisazioni al direttore di gara che ha riferito di non aver sentito il giocatore avversario rivolgere espressioni offensive al Capriotti, confermando che quest’ultimo ha proferito la parola “ zingaro “ al n. 9 avversario ed aggiungendo che solo nel primo tempo vi era stato un diverbio tra i due calciatori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che la singola parola rivolta all’avversario dal Capriotti costituisca comportamento discriminatorio e che pertanto il comportamento messo in atto vada sanzionato ai sensi di quanto prevede l’art. 28 CGS.

Ritiene altresì che al calciatore possa essere riconosciuta l’attenuante della giovane età e conseguentemente che la sanzione possa essere ridotta a 7 giornate di gara.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore DAVID CAPRIOTTI a 7 (sette) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 novembre 2024.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 11 novembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

Reclamo n. 4/CSAT 2024/2025

DECISIONE N. 5/CSAT 2024-2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 4 novembre 2024,

a seguito del reclamo n. 4 promosso dalla società A.S.D. CASTELLEONESE in data 25/10/2024 avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 20/11/2024 all’allenatore ALESSIO FIORI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 23/10/2024,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Francesco Paoletti;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La società A.S.D. CASTELLEONESE in data 25/10/2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica fino al 20/11/2024 all’allenatore ALESSIO FIORI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 23/10/2024, sostenendo che il tesserato non avrebbe commesso i comportamenti addebitategli e perciò chiedendo l’annullamento della decisione impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi di quanto dispone l’art. 137 comma 3 lettera b) CGS il reclamo è inammissibile in quanto è stata comminata una squalifica fino al 20 novembre 2024 a partire dal 23 ottobre 2024, data di pubblicazione del C.U. n. 76 del Comitato Regionale Marche, sanzione che non è impugnabile essendo inferiore ad un mese.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo in base all’art. 137 C.g.s..

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 novembre 2024.

Il Relatore Il Presidente

Francesco Paoletti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 11 novembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

Reclamo n. 5/CSAT 2024/2025

DECISIONE N. 6/CSAT 2024-2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 4 novembre 2024,

a seguito del reclamo n. 5 promosso dalla società A.S.D. PORTUALI CALCIO ANCONA in data 25/10/2024 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore ELIA SANTONI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 20/10/2024,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La società A.S.D. PORTUALI CALCIO ANCONA in data 25/10/2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore ELIA SANTONI applicata dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 20/10/2024, sostenendo che il tesserato non avrebbe commesso la condotta gravemente irriguardosa imputatagli in quanto si sarebbe limitato a toccare leggermente la spalla del direttore di gara per protestare contro una sua decisione e senza mettere in atto altri comportamenti e quindi chiedendo una riduzione della sanzione irrogata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che il reclamo vada accolto in quanto sulla base di quanto refertato dal direttore di gara, il quale ha precisato che nel comportamento del calciatore “ non ci sia stata intensità “ e che “ non mi abbia arrecato alcun danno fisico “: dal referto non risulta che il Santoni abbia pronunciato parole ingiuriose o irriguardose nei confronti dell’arbitro; tutto ciò esclude la l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 36 CGS.

Il comportamento antisportivo messo in atto dal calciatore va sanzionato con la squalifica per due giornate.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica al calciatore ELIA SANTONI a 2 (due) giornate.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 novembre 2024.

Il Relatore Il Presidente

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 11 novembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

Reclamo n. 6/CSAT 2024/2025

DECISIONE N. 7/CSAT 2024-2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 4 novembre 2024,

a seguito del reclamo n. 6 promosso dalla società A.S.D. FUTSAL CASTELFIDARDO in data 23/10/2024 avverso la decisione di disporre la prosecuzione della gara per i soli minuti non giocati emessa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 CALCIO A 5 del 23/10/2024,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Piero Paciaroni,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La società A.S.D. FUTSAL CASTELFIDARDO in data 23/10/2024 ha proposto reclamo avverso la decisione emessa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 CALCIO A 5 del 23/10/2024 di disporre la prosecuzione della gara ACLI VILLA MUSONE – FUTSAL CASTELFIDARDO del 19-10-2024 per i soli minuti non giocati, chiedendo che venisse inflitta alla società ACLI VILLA MUSONE la punizione sportiva della perdita della gara in esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 CGS in quanto responsabile dell’inefficienza dell’impianto di gioco in assenza di eventi eccezionali e/o imprevedibili.

La Corte alla fissata udienza del 4 novembre 2024 ha ritenuto opportuno convocare il direttore di gara per avere chiarimenti e precisazioni in relazione a quanto refertato.

Alla riunione dell’11 novembre 2024 l’arbitro ha precisato:

- che non appena giunto all’impianto ha verificato che era presente umidità nel campo di gioco ed il custode gli ha riferito che avrebbe provveduto ad asciugarlo;

- che all’inizio della gara il campo era un poco umido, ma in condizioni di poter iniziare la partita;

- che poi mano a mano l’umidità è aumentata e qualche giocatore ha cominciato a scivolare;  
- infine che successivamente il campo era diventato talmente umido che anch’egli è scivolato, come diversi giocatori, e che era diventato pericoloso per l’incolumità dei calciatori per cui ha sospeso la gara;

- che ha poi atteso circa 35 minuti per vedere se il problema venisse risolto;

- che dopo circa 15 minuti dall’inizio della sospensione è stato acceso il riscaldamento che ha migliorato la situazione ma non ha risolto il problema per cui la gara al termine del tempo di attesa è stata definitivamente interrotta;

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte sportiva d’appello territoriale ritiene fondato il gravame e, quindi, meritevole di accoglimento.

Va preliminarmente rilevato che, in base alla normativa federale vigente in materia, al momento dell’iscrizione al campionato, la società deve dimostrare di avere la piena e permanente disponibilità di un impianto di gioco che risponda ai requisiti richiesti. Ciò comporta che, qualora intervengano fatti ad esso relativi che determinino l’impossibilità di effettuare regolarmente una gara, la relativa responsabilità ricada, inevitabilmente, sulla società ospitante, salvo accadimenti di eventi impeditivi determinati da forza maggiore.

Nel caso di specie, l’ACLI VILLA MUSONE deve ritenersi responsabile dell’inefficienza dell’impianto, poiché non risultano essere accaduti, e in ogni modo non provati, eventi eccezionali e/o imprevedibili e, comunque, inevitabili.

La giurisprudenza sportiva è costante nell’evidenziare come la forza maggiore postuli l’assenza di ogni responsabilità, a titolo di dolo o di colpa, di chi la invoca. Richiede inoltre che venga fornita dallo stesso la prova rigorosissima che il fatto si è verificato senza colpa dell’agente.

Nel caso di specie era dunque onere della società ospitante, per escluderne la responsabilità, dimostrare che l’impedimento fosse assoluto e che nessun addebito, neppure a titolo di colpa, potesse esserle mosso.

Tale prova però è mancata, non avendo l’ACLI VILLA MUSONE esercitato il suo diritto a contestare quanto sostenuto nel reclamo dalla ASD FUTSAL CASTELFIDARDO, né avendo prodotto alcun documento a sostegno della sussistenza di eventi qualificabili di forza maggiore che, peraltro non sono risultati esistere in base a quanto refertato dal direttore di gara.

Quanto alla decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro per la pericolosità del campo di gioco per l’incolumità dei calciatori sopravvenuta in corso di gara va ribadito che l’arbitro è giudice insindacabile in ordine alla possibilità di continuazione dell’incontro e che in tali occasioni egli esercita un potere tecnico discrezionale a lui riservato in modo esclusivo.

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera ed applica alla società ACLI VILLA MUSONE la sanzione sportiva della perdita della gara ACLI VILLA MUSONE - ASD FUTSAL CASTELFIDARDO con il punteggio di 0 a 6.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 novembre 2024.

Il Relatore e Presidente

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 11 novembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

Reclamo n. 7/CSAT 2024/2025

DECISIONE N. 8/CSAT 2024-2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

nella riunione del 4 novembre 2024 a seguito del reclamo n. 7 promosso dalla società A.S.D. ACLI VILLA MUSONE in data 26/10/2024 avverso la decisione di disporre la prosecuzione della gara per i soli minuti non giocati emessa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 CALCIO A 5 del 23/10/2024,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Giovanni Spanti,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 26/10/2024 la società A.S.D. ACLI VILLA MUSONE ha promosso reclamo avverso la decisione emessa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 34 CALCIO A 5 del 23/10/2024 di disporre la prosecuzione della gara per i soli minuti non giocati, chiedendo quanto segue “ … *vogliamo che si chieda al direttore di gara che confermi anche il risultato parziale della gara .* “ .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo che sarebbe inammissibile in quanto, di fatto, si richiede di dichìarare una cosa che è già insita nel provvedimento del giudice sportivo va preliminarmente dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 76, comma 2, CGS in quanto la reclamante non ha inviato il preannuncio di reclamo ivi previsto: tale adempimento è necessario quando – come in questa fattispecie - esiste una controparte al fine di consentire alla stessa di esercitare il diritto di chiedere una copia dei documenti, diritto che deve essere esercitato come prevede il 5° comma della stessa norma *“...entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo. “.*

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo in base all’art. 76 C.g.s..

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 4 novembre 2024.

Il Relatore Il Presidente

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 11 novembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 95 – RIUNIONE DELL’8 NOVEMBRE 2024

Reclamo n. 8/CSAT 2024/2025

DECISIONE n. 9/CSAT 2024-2025

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

nella riunione dell’8 novembre 2024

a seguito del reclamo n. 8 promosso dal sig. ALOU COULIBALY in data 31/10/2024 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate del calciatore ALOU COULIBALY applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Fermo con delibera pubblicata sul C.U. n. 29 del 23/10/2024, ha emesso la seguente decisione

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- anticipata la discussione del reclamo alla odierna seduta in accoglimento della istanza d’urgenza della decisione inviata dal reclamante con rinuncia ai termini per il deposito di una memoria aggiuntiva;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano,

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il calciatore COULIBALY ALOU ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive emessa dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 29 del 23/10/2024 della Delegazione Provinciale di Fermo, sostenendo che la stessa sia eccessiva in quanto egli non avrebbe commesso il comportamento imputatogli ed in particolare non avrebbe ingiuriato il direttore di gara.

La Corte ha sentito a chiarimenti il direttore di gara, il quale ha confermato che dopo aver espulso il COULIBALY per doppia ammonizione questi gli si è avvicinato e gli ha detto: *“ Sei un deficiente, devi smettere di arbitrare. “.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va respinto in quanto la sanzione irrogata è congrua.

Infatti alla giornata di squalifica da applicare per l’espulsione, vanno aggiunte altre due giornate per il comportamento antisportivo commesso dal calciatore con l’insulto rivolto al direttore di gara, in applicazione di quanto dispone in relazione ai messi di prova l’art. 61 CGS:

“ *I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. “.*

P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dal sig. ALOU COULIBALY.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 8 novembre 2024

Il Relatore Il Presidente

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 11 novembre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 21/11/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 11/11/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Angelo Castellana)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |